

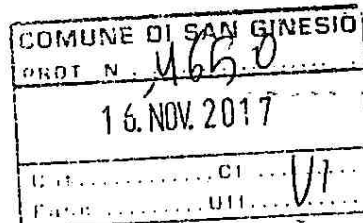
Parco Nazionale



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:
Municipio di Visso Località Palombare (Impianti Sportivi)
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563.

Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro, 06029 Tolentino (MC)
Tel./Fax +39 0733 961946/+39 335 8745284



Prot.n. 0006275-14/11/2017-EP_1078-SARCH-F

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e smi - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993 __ Ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in-Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34) __ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013 __ Richiedente: Comune di San Ginesio per Bucossi Enrico __ (Pr. 128/16) __ Comunicazione concessione provvedimento n. 130 del 14.11.2017 e richiesta affissione Albo.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

area.tecnica@pec.comune.sanginesio.mc.it

Comune di San Ginesio - via Capocastello, 35 - 62026 San Ginesio (MC)

p.c.

cta.visso@pec.corpoforestale.it

Reparto Carabinieri Parco Nazionale "Monti Sibillini" 62039 Visso Mc

cs.fiastra@pec.corpoforestale.it

Stazione Carabinieri "Parco" di Fiastra

In riferimento alla Vs. nota n.6433 del 28.07.2016, pervenuta in data 02.08.2016 prot.4523 successivamente integrata a seguito di specifica richiesta con nota pervenuta in data 31.10.2017 n.5984, inerente la realizzazione delle opere di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 130 del 14.11.2017, con il quale è stato concesso il Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per sette giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal 17.11.2017. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Agli organi di sorveglianza che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 130	Oggetto: Ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34)
Del 14.11.2017	___ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013 ___ Richiedente: Comune di San Ginesio per Bucossi Enrico (Pr. 128/16)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di San Ginesio per conto di Bucossi Enrico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di Ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34) ___ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

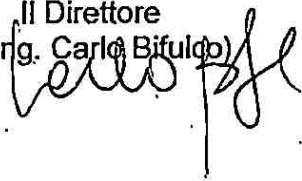


Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34) __ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013 __ Richiedente: Comune di San Ginesio per Bucossi Enrico __ (Pr. 128/16)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Comune di San Ginesio per conto di Bucossi Enrico, pervenuta in data 02.08.2016 prot.4523 successivamente integrata a seguito di specifica richiesta con nota pervenuta in data 31.10.2017 n.5984, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. in merito alle opere di cui in oggetto;

- Che tale richiesta è relativa ai lavori di ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34) __ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013 ed è composta dalla seguente documentazione: Relazione Tecnica, Tavole progettuali, Autorizzazione Paesaggistica del Comune di San Ginesio prot. 11018 del 31.10.2017.

- Che la variante alle precedenti opere autorizzate consistono principalmente nella realizzazione di una loggia aperta al piano primo ed in alcune modifiche delle aperture e partizioni interne, nonché nella realizzazione di pavimentazione esterna con caratteristiche drenanti, ecc.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che nel dettaglio tale area ricade zona "C" di protezione, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento.*
- Che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete Natura 2000 (ZSC - ZPS);
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato Inoltre:

- Che le opere previste nella progettazione in questione tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).



- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e s.m.i. e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al Comune di San Ginesio per conto di Bucossi Enrico ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per i lavori di ampliamento di un fabbricato non residenziale ai sensi della LR 22/09 in Variante al PdC 22/12 per la ristrutturazione edilizia con intervento, eseguito in assenza di titolo abilitativo, di demolizione totale e ricostruzione di un accessorio civile a servizio dell'abitazione principale, avente destinazione garage e magazzino in loc. Morico del Comune di San Ginesio (Fg.37 part.34) __ Variante precedente Nulla Osta PNMS n.67 del 01.07.2013, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento, Funzionario Tecnico __ Tuccini Paolo

